

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> <i>UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE</i>	
Oggetto: Convenzione la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” con sede legale in Foro Bonaparte n. 57 – 20121– Milano, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento	
Estensore: Dott.ssa Tomassini Nadia	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Formichetti Marino	
Data 23/11/2020	Firmato elettronicamente da Formichetti Marino
Il Dirigente.: Dott. Coppa Gabriele	
Data 23/11/2020	Firmato elettronicamente da Coppa Gabriele
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa:	
Autorizzazione: Senza impegno di spesa	
Data	Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA

UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota del 11/11/2020 è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive" con sede legale in Foro Bonaparte n. 57 – 20121– Milano, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 che stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTO l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004 e s.m.i. che prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto proponente che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTO il D.M. del 12/09/2017 – (G.U. n. 240 del 13/10/2017) con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha abilitato Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive" ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell' 11 dicembre 1998, n. 509;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp. le UOC Tutela della salute materno – infantile dott. Vincenzo Spina e dal Resp.le DSM dott.ssa Gabriella Nobili

Oggetto: Convenzione la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” con sede legale in Foro Bonaparte n. 57 – 20121– Milano, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” di Milano, cui all’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO l’atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati Personali (all.2);

RILEVATO che l’art.9 della convezione di cui trattasi, prevede una validità di 4 anni, dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

VISTO che l’allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” di Milano gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell’attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” con sede legale in Foro Bonaparte n. 57 – 20121– Milano, apposita convenzione per una durata di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, per lo svolgimento di un tirocinio per gli allievi iscritti al corso di Specializzazione in Psicoterapia, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DI DARE ATTO che l’attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell’Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” di Milano che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente U.O.S. Sviluppo Competenze e
Formazione
Dott.Gabriele Coppa

Oggetto: Convenzione la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive” con sede legale in Foro Bonaparte n. 57 – 20121– Milano, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 23/11/2020

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data